

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

La Prof.ssa SCHILIRO' Santa nata a Catania il 20.6.1973 ivi residente in Viale Nitta , 12 c , c.f. SCHSNT 73H60C351Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi:(avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it;fax090346288, c.f.LCVVCN74D13F158Q) rappresentata e difesa dal sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, *ricorrente*

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del
Ministro p.t., *resistente*

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
SICILIA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI
CATANIA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI
FIRENZE , in persona del Direttore p.t.; *resistente*

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del
personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017



scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

La Prof.ssa Schilirò è una docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, ed assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1.9.015, ed attualmente in servizio presso I. "Pestalozzi di Catania . (doc. 1,2)

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria (doc.3) sebbene già vincitrice di concorso , indicando ambiti province e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare la docente, con punteggio 52 + 6, ha indicato quali primi ambiti preferiti quelli della Regione Scilia A0009/ A008,0010,006 provincia di Catania.

Sicché dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Catania e successivi, per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti **non vincitori di concorso** 2012 ma idonei i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente rimasti disponibili dalle



precedenti operazioni come da bollettino che si allega .

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Catania risultano assegnati docenti per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati con punteggio inferiore: Buonpane Emanuela Nunzia punti (12), Bontempo Rosalia (18), Brischetti Letizia (21 Chiaramonte Eliana (20), , Celano Carmelina (15), Cammarata Daniela (15), Campione Marianna (21), Cannavò Maria Grazia (18), Cannilla Rossana (21), Conti Rosalia (19) (doc. 4) nonché altri docenti nella fase d. (doc. 3,)

Invece seppur la ricorrente abbia avuto riconosciuto il punteggio base 52 oltre 6 per il ricongiungimento ed abbia indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza, non le è stata assegnato il movimento richiesto. (doc. 4)

Difatti, l'amministrazione scolastica ha comunicato alla ricorrente di non aver ottenuto il trasferimento richiesto contrariamente ai controinteressati i quali invece si sono visti assegnare l'ambito indicato dalla ricorrente. (doc. 5)

La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 con il dpr 487/1997 laddove si indica quale **UNICO PRINCIPIO** per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo il maggior punteggio, tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software



elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione la ricorrente, si vedeva costretta a recarsi fuori dalla propria provincia non ottenendo l'ambito richiesto per l'anno 2016/017 ed ha scoperto la illegittimità delle operazioni di mobilità e ciò in virtù di una procedura viziata *ab origine* per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016–
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione
dell'art 1 comma 3,78, 108, e 196 L. 107/2015 ;

L'illegittimità dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende innanzitutto dalla violazione della disposizione in epigrafe laddove non identifica quali destinatari della procedura di mobilità i docenti idonei ma soltanto i vincitori, come la ricorrente, nella scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente **impossibilità di accantonare** parte di questi a favore di docenti **non ancora assunti** in via definitiva ex lege n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.

Ed invero , nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a “tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”.

Orbene la ricorrente, pur essendo stata assunta entro l'anno scolastico 2015/2016, non ha, infatti, potuto partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi i posti



vacanti di potenziamento previsti dalla legge 107/2015, in quanto le immissioni in ruolo straordinarie (fasi B e C del piano di stabilizzazione) si erano svolte ad anno scolastico iniziato.

A tali docenti assunti entro l'anno scolastico doveva pertanto essere consentito di formulare domanda di trasferimento su **tutti i posti provvisoriamente assegnati nelle fasi B e C del piano di stabilizzazione** prima dell'assegnazione della sede definitiva ai soggetti neoassunti ex lege n. 107/2015.

La ricorrente sebbene titolare di un punteggio pari a 52 acquisito oltre ai 6 per il ricongiungimento in virtù **dell'esperienza professionale proveniente dai numerosi anni di servizio alle dipendenze della P.A.** ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017. (doc.5a)

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.



A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012, cui ha partecipato la ricorrente.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocata la ricorrente è la **fase D** tanto che la ricorrente è assunta in ruolo nel 2015 attingendo dalle graduatorie di merito del concorso.

Ora le operazioni di mobilità sono state regolate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*.

L'Allegato 1 al CCNL fa riferimento ad un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza”, senza prevedere però “un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze che tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda,



a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una “preferenza” del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione di titoli allegata al presente contratto*”, bensì “**L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO**” (con la precisazione che “A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ...”) (Trib.Venezia, ordinanza 6962/2016, est. Menegazzo).

Orbene la ricorrente non si è vista assegnata il movimento richiesto presso né su scuola né su uno degli ambiti indicati.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a Catania e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98, 108,96 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui **lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare** nonché dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase



di interesse le procedure di mobilità.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di **premiare l'esperienza ed il merito acquisiti** sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene alla ricorrente fosse stata concessa la possibilità di **scegliere la sede** ove svolgere la propria attività e/o servizio non le è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretta a dover tornare a lavorare presso una sede distante di oltre 1000 Km dal luogo di residenza **ove attualmente si trova il proprio nucleo familiare** penalizzando in maniera discriminatoria nonché ogni più elementare norma posta a tutela della crescita del figlio , del suo fabbisogno quotidiani atteso e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art.6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima **illegittima disparità di trattamento**, in quanto è stata fatta una **distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio**,



costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta “riserva di posti” a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniori.

Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una



deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *“la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sullabase del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza”*.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della*



domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore". (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016)

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *"l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza"* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione *"a ciascuna preferenza"*, ovvero in relazione a *"ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze"*.

In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata con conseguente nullità in parte qua ed il ricorso dovrà essere accolto.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato.

2. Violazione L. 241/1990 e mancata trasparenza della operazioni



I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ *Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del*



TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".(doc. 6)

Da ciò ne è conseguita la illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza .

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *"la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza"*.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *"legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede*



di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore". (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016).

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *"l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza"* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione *"a ciascuna preferenza"*, ovvero in relazione a *"ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze"*.

Ciò posto l'Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte del ricorrente le siano stati preferito colleghi con minori punteggi.

Ciò posto nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto **criterio antimeritocratico in luogo del principio del merito** che al contrario oltre ad ingenerare qualsiasi procedura concorsuale (anche



applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione.

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

In fattispecie IDENTICA alla presente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha accolto la istanza cautelare con ordinanza n. 2003/2017 disponendo che *i tempi abbastanza lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica ma rischierebbero di pregiudicare il diritto della ricorrente allo scadere dell'assegnazione provvisoria (30.8.017) di ricongiungersi anche per gli anni futuri con il figlio minore..”* .

In ultimo anche il Tribunale di Caltagirone, su ricorso patrocinato da questo difensore in fattispecie del tutto identica al caso di specie (cronol. 3134/2017 del 14/07/2017 RG n. 378/2017) ha ritenuto su ricorso patrocinato da questo difensore *“sussistente il dedotto periculum in mora in relazione alla prossima scadenza dell'assegnazione provvisoria presso l'I. C. Galilei Mazzini di Grammichele e alla situazione familiare della ricorrente, residente con la propria famiglia in Niscemi, madre di due figli minori in età scolare. Sulla base delle considerazioni che precedono, emerge l'apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio punteggio ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/17 con assegnazione presso una sede nella regione Sicilia compresa negli ambiti territoriali 0009, 0010, 0007, 023 e 024, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'attribuzione di sedi entro tali*



ambiti nella medesima fase a docenti con punteggi inferiori e la residua disponibilità di posti anche in fasi successive". (doc.7,8).

In ultimo anche il **Tribunale di Catania** ha acclarato tale principio “ *Ebbene, sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0009, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza (così come quelli indicati in ordine successivo) è stato assegnato-in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)- ad altri docenti che, seppure partecipanti a fasi successive (B2, B3, C, D) alla fase "B1" della mobilità avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente; il principio del merito, invero, informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e dunque anche quella applicata alla mobilità; peraltro, l'amministrazione resistente, restando contumace, non ha offerto valide ragioni atte a giustificare l'attribuzione della sede, in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente, a colleghi titolari di minori punteggi.*(ordinanza del 25.7.017)(doc. 9).

3. Violazioen dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, , convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per evidente contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

In via subordinata ed in ragione delle superiori considerazioni la riserva accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei del 2012 (art 96) al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedente al 2012 (art 95) risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle



graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Infatti l'art 96 della legge 107/2015(senza prevedere alcuna riserva) recita espressamente *"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.*

Ne si tratta di scelta irragionevole potendosi individuare i motivi nell'assenza per molti dei soggetti risultati idonei al concorso 012 della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle gae e tuttavia per questi ultimi vigenti fino al totale esaurimento delle stesse (art 109, lett. c) ovvero nella preferenza allo scorrimento della graduatoria concorsuale



più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Ma detta scelta **risulta irragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione** , della precedenza di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede. (in tal senso Trib Catania 11.12.017) (doc. 10)

Difatti tale riserva accordata agli idonei **risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito**(molti degli iscritti nelle gae sono soggetti risultanti tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) **né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art 97 Cost.**(non si tratta comunque neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).(doc.11)

LA SUDETTA RISERVA , come osservato dai Tribunali di Roma (sentenza del 2.3.017 n. 2056/017, Tribunale di Enna ordinanza del 5.10.017; Trib . Ravenna sentenza 192/017 del 16.5.017) **NON TROVA ALCUN APPIGLIO LEGISLATIVO** , a mente dei quali viene fatta rilevare **l'assenza di alcun riferimento nella legge 107/015 alla riserva di posti accantonati invece dal CCNI mobilità 106/017** e vengono altresì rilevati profili di irragionevolezza



di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità. (doc. 11)

Ed infatti l'art 108 della legge 107 che disciplina la mobilità obbligatoria non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso ossia agli assunti ai sensi dell'art 1 comma 98 lett. a) della medesima legge.

Infatti dalla lettura del testo legislativo può evincersi che **UNICA PRIORITÀ** in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità **RIGUARDA GLI ASSUNTI ENTRO L'ANNO 2014/015** e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggiore punteggio per la procedura di mobilità.

In ultimo anche il **Tribunale di Monza** con sentenza n. 112/2018 pubbl. il 03/04/2018 su ricorso patrocinato da questo difensore ha acclarato che *“Tale interpretazione della norma collettiva non trova un aggancio normativo. L'Allegato 1 al CCNL fa riferimento ad un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza”, senza prevedere però “un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze che tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una “preferenza” del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per*



ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione di titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ...") (Trib.Venezia, ordinanza 6962/2016, est. Menegazzo).D'altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente **violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art.28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.** Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale



principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).In conclusione, il modus procedenti appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL".(doc. 12)

In definitiva la suddetta riserva illegittimamente richiamata non trova nessun appiglio nell'art. 108 della legge 107/2015 in spregio al superiore principio meritocratico laddove la ricorrente, di contro, ha vinto un Concorso ordinario docenti 2012 DDG n. 82 del 24 settembre 2012, ha conseguito diplomi universitari oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza: (doc. 1)

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima e disapplicata per contrasto con norme imperative, con conseguente nullità in parte qua ed il ricorso dovrà essere accolto.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , Voglia accogliere , le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 29.7.016 dell'ambito territoriale (oggi comune) di Catania A0009/A008/A0010/006 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/comune di



Catania richiesto e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda ;

2. Conseguentemente per i motivi di cui *infra* , ordinare il Trasferimento della ricorrente anche in sovrannumero presso l'ambito A0009 es seguenti (oggi comune) di Catania e comunque emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994 e conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente anche in sovrannumero presso **la scuola**/ambito A0009 es seguenti (oggi comune) di Catania e comunque secondo l'ordine indicato in domanda nella Regione Sicilia e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 019/020 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui *infra*.



3. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile ma stante l'autocertificazione reddituale lo stesso non è dovuto (doc. 14).

Messina /Catania 24.07.2019

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA



Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti



immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina / Catania 29.07.019

Avvocato

Vincenzo La Cava

